

### CRITERI E METODOLOGIE DELL'ITER DI RECUPERO DEI CREDITI VERSO L'UTENZA

Dandosi per inteso che i crediti prescritti o decaduti per altre cause alla data del 31.3.2017 non potranno più essere richiesti a rimborso dal Consorzio al Comune, all'atto della sottoscrizione della transazione, il Consorzio provvede a consegnare al Comune l'elenco dei crediti prescritti per decorrenza dei termini o decaduti per altre cause che non possono essere posti a carico del Comune in quanto già a carico del Fondo svalutazione crediti al 31.12.2013 di pertinenza del Comune.

Si specifica altresì che il Consorzio è tenuto a inserire tra le condizioni dell'affidamento al proprio Concessionario tutti i criteri e le metodologie oggetto del presente documento.

Le fasi della procedura di recupero dei crediti descritte successivamente vanno applicate a partire dall'ultima azione svolta dal Consorzio e non decaduta o divenuta inefficace alla data di sottoscrizione dell'accordo.

Il Consorzio, per il tramite del proprio Concessionario, del cui fatto si fa carico e risponde, è tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla decadenza e/o prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

Tutte le fasi sotto descritte, ad eccezione della prima, saranno svolte dal concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva.

#### Prima fase - CCN

Entro il 10 ottobre 2017 il Consorzio fornisce al Comune un elenco dei crediti (in formato elettronico editabile), con indicazione dell'ultima azione intrapresa nei confronti del debitore. I crediti inesigibili (definiti nella fase terza dell'accordo) presenti nell'elenco ed evidenziati dal Consorzio, vengono imputati al Fondo svalutazione crediti accantonato dal Comune nel bilancio del Consorzio, se capiente; per i crediti ancora attivabili in fase esecutiva si procede secondo la procedura delineata con il presente documento a partire dall'ultima azione ancora valida intrapresa dal Consorzio.

Contestualmente alla consegna dell'elenco, si intendono chiesti dal Consorzio al Comune gli indirizzi aggiornati degli utenti, che dovranno essere forniti dal Comune entro il 15 novembre 2017 e che il Consorzio provvederà a recepire immediatamente nella propria banca dati.

Il Consorzio provvede, entro 15 giorni dal ricevimento degli indirizzi aggiornati da parte del Comune, all'invio di un atto formale di intimazione di pagamento e costituzione in mora a ciascun utente moroso, a mezzo di raccomandata a.r. o, se soggetto munito di indirizzo PEC reperibile attraverso la consultazione di visura camerale presso il Registro delle Imprese e del sito INIPEC, alla trasmissione di apposita PEC.

In ogni caso non potranno essere richiesti a rimborso dal Consorzio al Comune i crediti che dovessero prescriversi, per fatto e colpa del Consorzio, in riferimento agli adempimenti di cui ai punti che precedono.

Tutti i termini i di cui alla presente clausola "Prima fase – CCN" devono considerarsi essenziali

#### Seconda fase - Concessionario CCN

Il Concessionario provvede, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato con l'intimazione inviata, alla riscossione coattiva del credito complessivamente dovuto da ciascun debitore moroso mediante redazione e notifica di ingiunzione di pagamento a termini di legge, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al R.D. 14.4.1910 n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29.9.1973 n. 602, in quanto compatibili.

La rendicontazione dell'attività svolta dal Concessionario sarà a cura del Consorzio, secondo i tempi di importazione a sistema dei dati e di analisi degli stessi (45 giorni minimi).

#### Terza fase - Concessionario CCN

Si considera in ogni caso inesigibile il credito nei confronti del soggetto di cui sia stato accertato con decreto lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità, ovvero in caso di denuncia di furto di identità da parte del debitore ex art. 494 c.p. o nell'ipotesi di persistente assenza del debitore ai sensi dell'art. 49 c.c.

#### Quarta fase - Concessionario CCN

Tenuto presente che l'ingiunzione emessa ex R.D. n. 639/1910 perde efficacia se non viene posta in esecuzione entro i 90 giorni successivi alla sua notificazione al debitore, il Concessionario procede secondo le indicazioni fornite dal Comune al Consorzio e, da questi al Concessionario, e nel modo più celere ad effettuare tutte le indagini (presso il P.R.A., ipocatastali, reddituali, previdenziali, bancarie e comunque patrimoniali) per accertare la situazione economica e patrimoniale del debitore, sia esso persona fisica o giuridica.

Per le società di persone l'indagine, in caso di incapacità patrimoniale della società, deve essere estesa anche alle persone dei soci attuali nonché di quelli receduti nel biennio anteriore, considerato che l'ingiunzione emessa contro la società ha efficacia esecutiva anche verso il socio di essa illimitatamente responsabile.

#### Quinta fase - Concessionario CCN

Nel caso in cui sia risultato irreperibile il debitore moroso (vuoi alla sua residenza, se persona fisica, vuoi alla sede legale, se persona giuridica) e, tanto la consegna della raccomandata a.r. contenente l'intimazione di pagamento, che la notifica dell'ingiunzione fiscale, siano risultate impossibili perché sconosciuto all'indirizzo ovvero da qui trasferito, il Concessionario esegue un'indagine anagrafica ovvero estrae un'apposita visura presso l'anagrafe tributaria (SIATEL) o presso il Registro delle Imprese e provvede nuovamente come sopra.



Il Comune metterà a disposizione del Concessionario, se richiesto dal gestore della banca dati, un accesso remoto SIATEL, per lo svolgimento della attività sopra indicata, ovvero le autorizzazioni necessarie per l'accesso.

Qualora risulti confermato l'indirizzo di residenza o della sede legale, il Concessionario, prima di potersi considerare il credito inesigibile, esegue una nuova indagine anagrafica ovvero estrae una nuova visura decorsi sei mesi successivi dalla comunicazione pervenuta al Comune degli esiti di quella precedente.

Nel caso in cui non siano conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del debitore moroso si procede alla notifica secondo quanto previsto dall'art 143 del c.p.c. quindi mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

#### Sesta fase - Concessionario CCN

In caso di reperibilità del debitore il Concessionario provvede alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo sui beni mobili registrati in sua titolarità presso il P.R.A., ferma restando la decisione, riservata al solo Comune, di non procedere all'esito di un'analisi comparativa tra l'importo a debito e il valore presunto del bene da sottoporre a fermo.

In caso di società di persone, qualora questa non risulti titolare di alcun bene mobile registrato, la comunicazione preventiva di fermo deve essere effettuata nei confronti dei soci della stessa.

A seguito del mancato pagamento successivo alla comunicazione preventiva di fermo, il Concessionario iscrive il fermo amministrativo a termini di legge, curando ogni formalità al riguardo.

#### Settima fase - Concessionario CCN

In caso di reperibilità del debitore (se trattasi di società di persone il discorso vale anche per i suoi soci) e sulla base degli esiti delle indagini patrimoniali effettuate, il Concessionario, sulla base delle indicazioni date dal Comune al Consorzio, intraprende le procedure esecutive, anche immobiliari o presso terzi.

Le procedure da avviare sono: il pignoramento mobiliare diretto, il pignoramento presso terzi, il pignoramento immobiliare dando preferenza, in tutti i casi ove sia possibile, alle procedure esecutive che permettano di recuperare somme liquide.

In ogni caso l'ordine da seguire circa l'intrapresa o meno delle predette procedure esecutive, è sottoposto alla valutazione congiunta del Comune e del Consorzio in ragione dell'utilità e della convenienza anche economica delle stesse.

#### Ottava fase - Concessionario CCN

In caso di redazione di verbale di pignoramento mobiliare diretto negativo o di dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. del terzo in caso di pignoramento presso terzi, il Concessionario ne dà immediata notizia al Consorzio e, da questi, al Comune, che dà indicazione scritta circa l'intrapresa o meno di altre procedure esecutive.

Nel caso in cui non si proceda con le ulteriori procedure esecutive, il credito si considera inesigibile e la posizione del debitore viene chiusa.

Allo stesso modo, il credito viene considerato parzialmente inesigibile per la parte non recuperata all'esito della o delle procedure esecutive in concreto intraprese.

Qualora il debitore sia assoggettato alla procedura di fallimento, il Concessionario procede all'insinuazione al passivo del credito; allo stesso modo il Concessionario deve seguire le specifiche azioni a tutela del credito nel caso di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

## NORME GENERALI

### 1. BANCA DATI E PROCEDURA INFORMATICA

Il Concessionario deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando tutta la documentazione fornita dal Consorzio (con la collaborazione del Comune con riferimento agli eventuali aggiornamenti anagrafici e ai pagamenti effettuati direttamente al Comune) in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività affidategli. Il Concessionario deve consentire al Comune, senza alcun aggravio di costo, di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure conservative, pre-esecutive ed esecutive messe in atto, con particolare riguardo alla tempistica delle attività intraprese, alle date di consegna e/o di notifica dei provvedimenti emessi e ai loro esiti, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della relativa documentazione probante.

Il Comune deve essere in grado di verificare, in ogni fase e stato della riscossione, gli importi del credito originario, dei versamenti effettuati dai debitori, delle eventuali spese a carico del Comune.

L'anagrafica dei debitori, predisposta e messa a disposizione del Comune, deve consentire l'elaborazione di dati, di statistiche e di *report* secondo le seguenti chiavi di ricerca (nominativo e natura del debitore, entità originaria e data di insorgenza del credito e degli interessi maturati annualmente, entità di eventuali pagamenti parziali, eventuali rateizzazioni concesse e loro ammontare, tipologia di atti assunti). Anche la fase cautelare ed esecutiva deve essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.

Il software deve essere messo a disposizione del Consorzio e del Comune e consentire ad essi la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di *report*.

### 2. RENDICONTAZIONE

Il Concessionario invia al Comune e al Consorzio una rendicontazione bimestrale dettagliata contenente l'elenco degli incassi pervenuti e la specifica dei contribuenti che hanno regolarizzato definitivamente la propria posizione, oltre che di quelli ancora morosi, con l'indicazione delle attività di recupero comunque svolte e dell'entità del debito in essere comprensivo di accessori e spese sostenute.



### 3. CONTENZIOSO

Il Concessionario si impegna a gestire ogni attività contenziosa giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne il Comune da ogni spesa diretta o conseguente. Si impegna altresì a intervenire alle procedure concorsuali che interessino soggetti utenti nel territorio del Comune.

### 4. RATEIZZAZIONI

Il Concessionario può concedere rateizzazioni per importi a debito superiori ad € 200,00, anche se relativi a più annualità cumulate, per un massimo di 18 mesi e con applicazione degli interessi di legge.

### 5. COMPENSI PER SPESE E AGGIO

Il Comune e il Consorzio convengono che al Concessionario siano riconosciuti, in via onnicomprensiva ed esaustiva, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultate infruttuose solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla Tabella a) del DM 21/11/2000 e s.m.i.

Il Comune e il Consorzio convengono inoltre che al Concessionario sia riconosciuto l'aggio per il servizio di riscossione nel limite massimo del 12% onnicomprensivo, da applicarsi agli importi riscossi e da porre a carico del debitore, fatte salve diverse cogenti disposizioni di legge, con le modalità e nella misura stabilite dal Decreto Legislativo n. 112/1999 e s. m. i.

Il Comune si obbliga a rifondere al Consorzio, previa necessaria rendicontazione, le somme riferibili agli esborsi sostenuti da questo in applicazione dei due capoversi che precedono; nessun altro importo il Comune è tenuto a riconoscere al Consorzio e/o al Concessionario in ragione dell'attività di recupero dei crediti insoluti.

Restano integralmente a carico del debitore le spese postali o di notifica, l'importo degli interessi aggiornati alla data di riscossione del credito relativo, nonché le spese proprie della procedura coattiva, come sotto indicato.

Le spese concernenti le procedure esecutive sono a carico del debitore, nella misura stabilita dal D.M. 21/11/2000 e s.m.i. e dalle tariffe stabilite dalla normativa speciale in materia.